

Rapporto del Governo Italiano ai sensi dell'art. 22 della Costituzione OIL sulle misure per dare attuazione alle disposizioni della Convenzione n. 146 /1976 concernente “ i congedi annuali retribuiti” (gente di mare).

Il presente rapporto segue il precedente trasmesso a codesto Organismo in data 9 ottobre 2002.

Non essendo intervenuti cambiamenti nella legislazione e regolamentazione nazionale, si riportano le disposizioni già indicate, sulla disciplina oggetto della Convenzione in esame, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con Legge n. 159 del 10 aprile 1981.

Articolo 2

- Per nave si intende qualsiasi costruzione destinata al trasporto per fini commerciali, con esclusione di quelle indicate nei punti a) e b) del paragrafo 2.
- Nessuna categoria di personale marittimo è esclusa dall'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 4

Il diritto di usufruire annualmente di un periodo di ferie retribuito di durata proporzionale al periodo di servizio svolto è un principio generale dell'ordinamento giuridico italiano.

Articoli 5 e 6

La materia è disciplinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro che si allega (all. n.1) e che contiene disposizioni in armonia con quanto stabilito nell'articolo 6 della Convenzione.

Articolo 7

- Per il periodo di ferie al marittimo è corrisposta una retribuzione costituita da tutti gli elementi fissi della normale retribuzione prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
- L'applicazione delle disposizioni in materia di ferie retribuite è garantita dai contratti collettivi di lavoro e dalla legislazione generale in materia di lavoro.

Articolo 8

Il frazionamento delle ferie in due periodi e il differimento delle stesse in tutto o in parte all'anno successivo deve essere motivato con esigenze di servizio, come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Articolo 9

I contratti collettivi nazionali prevedono la possibilità che, per ragioni di servizio imprescindibili, le ferie annuali possano essere sostituite con una indennità stabilita nei contratti stessi.

Articolo 10

- Il periodo di ferie viene normalmente usufruito al termine del periodo d'imbarco.
- Le disposizioni in materia sono regolate dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Articolo 11

Il diritto alle ferie è riconosciuto come irrinunciabile dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

Articolo 12

I marittimi possono essere richiamati dalle ferie solo in casi di estrema urgenza per motivi di servizio e previo ragionevole avviso.

Articolo 13

Il rispetto delle norme e delle disposizioni della presente Convenzione sui congedi pagati è assicurato dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

III – L'applicazione delle disposizioni in materia di ferie annuali retribuite è demandata ai normali organi amministrativi e giurisdizionali dello Stato.

IV – V Non risulta che vi siano state sentenze della Magistratura comportanti questioni di carattere generale relative all'applicazione della presente Convenzione

VI – Il presente rapporto è trasmesso ai sensi dell'art. 23 Costituzione OIL alle organizzazioni datoriali e sindacali indicate in allegato (all. 2).

MTL

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.